Pubblicato il 24/11/2016

**N. 01157/2016 REG.PROV.COLL.**

**N. 00965/2007 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 965 del 2007, proposto da:
Paolo Saccenti, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Damonte con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 10/4;

***contro***

Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

***nei confronti di***

Maurizio La Puca, David Volpe non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

del provvedimento del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale – 5^ Divisione 2 giugno 2007 n. prot . M\_D/GMIL\_ 03/II/5/1/2007 51761 avente ad oggetto comunicazione giudizio di "idoneo all'avanzamento a scelta al grado superiore", dell'assegnazione del punteggio di merito, della mancata iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta, nonché per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2016 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 7 novembre 2007 al Ministero della difesa e depositato il successivo 14 novembre il sig. Paolo Saccenti ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento in epigrafe.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 490/97 in relazione al decreto del ministro della difesa 2 novembre 1993 n. 571, difetto di istruttoria, eccesso di potere, disparità di trattamento;

Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90, difetto di motivazione.

Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Veniva formulata altresì domanda risarcitoria.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata.

All’udienza pubblica del 27 ottobre 2016 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è rivolto avverso provvedimento del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale – 5^ Divisione 2 giugno 2007 n. prot . M\_D/GMIL\_ 03/II/5/1/2007 51761 avente ad oggetto comunicazione giudizio di "idoneo all'avanzamento a scelta al grado superiore", dell'assegnazione del punteggio di merito, della mancata iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta.

Identici ricorsi, proposti dallo stesso ricorrente, relativamente ad analoghi provvedimenti per gli anni 2004, 2005 e 2006 sono stati decisi dalla prima sezione all’epoca competente per materia con sentenze nn. 55 e 56 del 2008.

A tali precedenti il Collegio ritiene di doversi uniformare stante l’identità dei motivi dedotti avverso i provvedimenti impugnati.

In particolare è stato evidenziato che: “non coglie nel segno l’affermazione secondo cui la Commissione di Avanzamento avrebbe omesso la predeterminazione dei criteri valutativi da applicare. In realtà, tali criteri sono individuati direttamente dal legislatore e, segnatamente, dall’art. 26 della legge n. 1137/55 come modificato dall’art. 10 del D.Lgs. n. 490/97, il quale prevede che ogni componente della Commissione assegni a ciascun ufficiale un punto, da uno a trenta, per i seguenti complessi di elementi: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti; d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione. Ciò posto, i verbali di adunanza, acquisiti agli atti, confermano che nell’attribuzione dei punteggi la Commissione Superiore di Avanzamento si è attenuta – sia nello scrutinio per l’anno 2004, che in quello per il 2005 – ai criteri stabiliti dalla legge, non ad altri, ed ha altresì correttamente seguito il procedimento delineato dall’art. 25 della citata legge n. 1137/55. Le ragioni poste a fondamento del punteggio attribuito al Capitano Saccenti si trovano quindi sintetizzate nelle schede individuali redatte da ciascun componente della Commissione, dalle quali non emerge alcuna incongruenza intrinseca al giudizio, dal momento che le singoli valutazioni – peraltro espresse in termini assai lusinghieri con dettagliato riferimento ai quattro criteri sopra elencati – finiscono sostanzialmente per collimare tra loro. Si tratta inoltre di valutazioni che, ponendosi perfettamente in linea con quelle riservate ai concorrenti destinatari del medesimo punteggio del ricorrente, appaiono anche dotate della dovuta coerenza estrinseca, né per inficiare tale conclusione è sufficiente sostenere che la Commissione avrebbe dovuto attribuire un peso maggiore, se non preponderante, alla frequenza da parte del Saccenti di una scuola di guerra NATO: da un lato, il ricorrente non specifica quali sarebbero gli ufficiali che, pur non potendo vantare titoli analoghi, gli sarebbero stati preferiti, di talché per questo aspetto la censura si rivela generica ed inammissibile; in ogni caso, non deve poi dimenticarsi che quello delle Commissioni di Avanzamento rappresenta un giudizio di sintesi dei requisiti del candidato, che pur traendosi dai dati documentali a disposizione non è direttamente influenzata dallo specifico rilievo di un singolo titolo o di un dato requisito, risultando viceversa decisiva la valutazione d'insieme, frutto di apprezzamento ampiamente discrezionale che, nel definire le qualità dei singoli ufficiali sottoposti a valutazione, si traduce in un’analisi di merito connotata da alto grado di soggettività (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5688) 2.1. Escluso rilievo dirimente all’aver il Saccenti frequentato la scuola di guerra NATO, di nessuno degli ulteriori titoli di carriera vantati dal ricorrente è stata dimostrata un’eccezionalità talmente evidente da far emergere la manifesta inadeguatezza dei punteggi attribuitigli nel confronto con gli altri candidati alla promozione, e neppure può ragionevolmente sostenersi che l’esclusione dal quadro di avanzamento contrasti con l’opinione espressa dai superiori del Saccenti nelle schede valutative. A questo ultimo riguardo, va al contrario osservato che i giudizi espressi dalla Commissione nei confronti del ricorrente – come detto, assai lusinghieri – non presentano alcuna palese discontinuità con le valutazioni finali di “eccellente” e “superiore alla media” raccolte dall’interessato nel corso della carriera, il che rende immune da vizi il giudizio di sintesi conclusivo. Quanto alla pretesa illegittimità delle schede valutative relative agli anni 2004 e 2005, che avrebbero condizionato negativamente il giudizio per l’avanzamento, va peraltro precisato che esse indicano con precisione le ragioni sottese alla qualifica finale e, non presentando a propria volta profili di illogicità o di abnormità, sfuggono al sindacato giurisdizionale invocato dal ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 dicembre 2006, n. 7128).” (TAR Liguria I, 23 gennaio 2008 n. 55).

Tali considerazioni si attagliano perfettamente anche all’odierna impugnativa onde il Collegio ritiene di doverle fare proprie.

In particolare deve condividersi la valutazione in ordine alla frequenza della scuola di guerra NATO e agli altri incarichi svolti dal ricorrente. Si tratta di incarichi che, per quanto prestigiosi, non assurgono a quella eccezionale rilevanza tale da consentire di fondare un giudizio di illegittimità dell’operato della commissione.

Deve, altresì, condividersi l’osservazione secondo la quale le valutazioni espresse dalla Commissione, sostanziandosi in giudizi molto lusinghieri, non si pongono in discontinuità con i giudizi espressi nelle schede valutative.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
| **Luca Morbelli** |  | **Roberto Pupilella** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

IL SEGRETARIO